



**MUNICIPALITÀ II**  
**AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO**  
*Direzione Municipalità*  
**ORDINANZA n° 17 del 08/04/2022**

**Oggetto:** Istituzione di un particolare dispositivo di traffico per il giorno 10 aprile 2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:00, per lo svolgimento della processione Pasquale in alcune strade della II Municipalità

**Il Funzionario P.O. di Alta Professionalità**

*giusta delega di funzioni dirigenziali conferite con D.D. n°11 del 24/06/2019 e n°31 del 18/09/2019*

**Premesso** che :

- Il Presidente della II Municipalità ha convocato una conferenza di servizi per l'organizzazione della processione Pasquale da tenersi in data 10 aprile 2022, in alcune strade di competenza della II Municipalità;

**Considerato** che :

- Nell'ambito della riunione, alla presenza del Presidente della II Municipalità e di rappresentanti della Direzione II Municipalità e del Servizio Polizia Locale U.O. Avvocata è stato concordato un dispositivo temporaneo di traffico che prevede la chiusura delle strade di volta in volta interessate del passaggio dei partecipanti;

**Ritenuto** che :

- Occorra istituire una particolare disciplina di traffico in alcune strade della Municipalità per assicurare lo svolgimento in sicurezza della processione Pasquale;

Letto il D. Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

**ORDINA**

**Istituire** dalle ore 9:30 alle ore 11:00 o comunque fino a cessate esigenze, del giorno 10 Aprile 2022, il divieto di transito veicolare nei tratti delle strade di seguito elencate e di volta in volta interessate dal passaggio dei partecipanti alla processione :

- *via del Formale, via F. Girardi, Piazzetta Parrocchiella, Piazzetta Santa Maria Ognibene, via P.Scura, vico Paradiso, vico Rosario a Portamedina, Piazza Montesanto*

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

**Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza.**

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

**Il presente provvedimento è emanato ai soli fini viabilistici e non costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento della manifestazione.**

*Sottoscritta digitalmente da*  
Il Funzionario PO di Alta Professionalità  
Ing. Valerio Esposito